
Legge 15 Dicembre 1999, n. 482

" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalitá previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltá di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attivitá educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle

province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome.

Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le questioni delle minoranze storiche possono essere affrontate da più angolature: in un'ottica di giuridica o politica possiamo porre attenzione al grado di tutela: l'articolo 6 della costituzione recita "...la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" ... Si tratta di una dichiarazione di principio che ha di fatto trovato applicazione solo in alcune regioni a statuto speciale esemplare da questo punto di vista e la condizione dei ladini tutelati in provincia di Bolzano e in provincia di Trento ma non in provincia di Belluno perché questa città non fa parte di una Regione a statuto speciale.

Un altro punto di vista sempre in un'ottica politica potrebbe essere quello di vedere la questione delle minoranze quando sono in gioco il mantenimento di relazioni pacifiche con gli stati confinanti, come la Francia, l'Austria la ex Jugoslavia. In provincia di Trieste, ad esempio, lo sloveno gode di un riconoscimento e di una protezione internazionale grazie al Memorandum di Londra del '54 con il quale la città fu riconsegnata all'Italia. Perciò la minoranza slovena di Trieste ha scuole istituzioni culturali etc., mentre la minoranza slovena, che vive in provincia di Udine, non è tutelata.

Dal punto di vista geografico vediamo che esistono "isole linguistiche e penisole linguistiche". Minoranze adiacenti come quelle franco provenzali e occitane, e distanti come quelle tedesche, sovrapposte come nel caso di minoranze secondarie che si trovano all'interno di minoranze primarie (come ad esempio le isole tedesche del Friuli: minoranza nella minoranza), possiamo distinguere minoranza con una lingua "a tetto" cioè con una lingua che funge da lingua di uno stato di un altro paese.

Dal punto di vista storico possiamo distinguere minoranze autoctone cioè presenti anche prima dell'italianizzazione della penisola: si parla degli occitani, dei sardi, dei friulani, dei franco provenzali, da quelle alloctone giunte in un determinato momento nel territorio in cui si trovano (ad esempio i valzer tirolesi, sloveni, croati, catalani, sui greci i pareri sono ancora controversi). Possiamo ancora distinguere tra minoranze compatte la minoranza sarda e friulana e minoranze diffuse come quella albanese, possiamo parlare degli zingari cioè minoranze non territorializzate.

Un altro criterio per parlare di minoranze potrebbe essere quello dell'appartenenza linguistica: neolatina, germanica, slava e via di seguito. Per cogliere alcuni aspetti legati all'uso della nozione di lingua e di dialetto possiamo fare riferimento a quanto presentato dal prof. Tosi nel suo libro "Dalla madre lingua all'italiano" e cioè un index etnologico delle lingue del mondo. Secondo questo indice in Italia le lingue registrate sono 31 abbiamo quindi 32 lingue di cui una, il latino delle scritture, è estinta; 12 sono le lingue di minoranza l'albanese, il bavarese, il catalano, il cimbro, il franco-provenzale, il francese, il tedesco, il greco, il latino, l'occitano, il serbo-croato, lo sloveno; 4 sono le parlate di comunità minoritarie nazionali: friulano, sardo campidanese, sardo gallurese, sardo logudurese; 7 classificate in questa pubblicazione come lingue anche se in Italia sono considerate dialetti: l'emiliano, il ligure, il lombardo il napoletano, il calabrese, il piemontese, il siciliano il veneto; 3 sono le lingue di comunità nomadi il rom balcan, il rom sinti e il rom lac . Abbiamo poi l'italiano standard: è la madrelingua di meno del 50 per cento della popolazione, questo vuol dire che, anche quando noi insegnamo l'italiano, per una parte consistente della popolazione è come se insegnassimo una l2 o una l1 con dei criteri che sono forse inadeguati.

Ma cosa intendiamo quando usiamo il termine *minoranza linguistica*? Proviamo a proporre tre definizioni che possono essere spunto di riflessione per capire cosa si intende quando si parla di minoranze linguistiche, intendiamo minoranze storiche, nuove minoranze o entrambe. Queste tre definizioni non hanno carattere sistematico sono frutto di riflessioni fatte consultando lo scaffale di casa.

La prima : "*Complesso dei cittadini di uno stato che si differenziano dalla maggioranza per la razza, la lingua, la religione o la cultura*" (da Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli)
La seconda dal dizionario di linguistica edito da Einaudi nel '94 e curato da Gianluigi Beccaria: "*comunità più o meno numerosa di parlanti la cui lingua materna differisce da quella sancita come lingua ufficiale dello Stato di cui essi posseggono la cittadinanza*". In entrambe queste definizioni bisogna essere cittadini o bisogna possedere la cittadinanza dello Stato in cui si vive per essere considerati una minoranza linguistica. Nella seconda c'è un riferimento al criterio quantitativo: oltre due milioni di persone con passaporto turco che vivono in Germania sono una minoranza o non lo sono sono cittadini o non lo sono? Oppure gli italiani che vivono all'estero in Paesi di cui non possiedono la cittadinanza sono una minoranza o no? Direi che in base a queste due definizioni di Zingarelli e del dizionario di linguistica il criterio è abbastanza restrittivo.

La Garzantina, l'enciclopedia Garzanti di filosofia nell'edizione del '93, ne propone una più aperta che comprende sia le minoranze storiche che le nuove minoranze "*termine usato specificatamente per designare le popolazioni che eventi storici o politici o economici: migrazioni, invasioni, colonizzazioni, deportazioni, espulsioni, annessioni, rivoluzioni hanno portato o costretto a vivere nel territorio di uno stato dove la maggioranza dei cittadini è di*

stirpe differente, parla una lingua diversa e a volte professa un'altra fede religiosa". Questo per capire cosa intendiamo e quali sono le interpretazioni che vengono date nella nostra cultura in questi anni su questo tema

[Torna su](#)

3. La situazione in Trentino Alto Adige

Vediamo come si articola questo nuovo rapporto tra minoranze storiche e nuove minoranze nella Regione Trentino Alto Adige che è composta da due province, Trento e Bolzano, che hanno situazioni abbastanza diverse. In provincia di Trento ci sono circa 466 mila abitanti, le minoranze storiche contano poco più di diecimila persone e sono costituite da 9.000 ladini, 1.000 mocni e 356 cimbri. Si tratta di isole linguistiche in cui viene parlato un tedesco arcaico. Le nuove minoranze stando agli ultimi dati sono costituite da circa 13.000 persone, quindi le nuove minoranze sono di numero superiore alle storiche: 2,2 per cento nel primo caso, 2.8 per cento nel secondo caso. Diversa è la situazione in provincia di Bolzano. La popolazione è stimata in 457 mila persone di cui circa 2/3 si sono dichiarati di madrelingua tedesca oltre un quarto di madrelingua italiana e il 4% di madrelingua ladina, cioè circa 18.000 individui. Le nuove minoranze sono costituite da circa 21.000 persone. Ci sono delle oscillazioni determinate dal lavoro stagionale per cui si verifica una variazione che va dalle 17.000 alle 20.000 unità (per la raccolta della frutta arrivano nella provincia di Bolzano dalla Repubblica Ceca circa 3-4 mila persone, la stessa cosa accade nei periodi di grande afflusso turistico). Gli stranieri nella provincia di Bolzano provengono inoltre anche dai paesi comunitari soprattutto dall'Austria e dalla Germania: circa il 40 per cento del totale.

[Torna su](#)

4. Gli interventi nel campo dell'educazione linguistica in provincia di Trento e Bolzano per le minoranze storiche e per le nuove minoranze in provincia di Trento

Le innovazioni che nella scuola sono avvenute in provincia di Trento sono queste: dal '72 nei comuni ladini: insegnamento del ladino 1 ora alla settimana, facoltativo; dal '78 è stato introdotto il tedesco come lingua2 dalla terza elementare, facoltativo; negli anni '80 è stato introdotto l'uso dell'italiano e del ladino nelle scuole per l'infanzia; nella scuola elementare è stata prevista un'ora a settimana di ladino, nei comuni mocno e cimbro la scuola dell'infanzia usa il mocno il cimbro e l'italiano mentre per tutti è previsto l'insegnamento del tedesco, L2, dalle elementari e l'inglese come terza lingua di fatto a partire dalle medie. Nei comuni ladini sono stati elaborati, da una apposita commissione, nuovi programmi di insegnamento. Dal '98, nei comuni mocno e cimbro, si usano il tedesco e l'italiano come lingue veicolari per 4-5 ore alla settimana nella scuola elementare.

Negli ultimi 5 anni si sono verificati cambiamenti radicali: nel '93 sono presenti 30 nazionalità con 376 minori stranieri, nel '98 siamo arrivati a oltre 2100 presenze straniere. Nella provincia di Bolzano c'è una divisione etnica delle scuole: a seconda della propria madre lingua si decide di andare alla scuola italiana, tedesca o ladina. Quindi il principio della segregazione che regola l'impostazione istituzionale nelle relazioni interetniche si traduce pure nel sistema scolastico. Abbiamo scuole italiane con un 3,6 per cento di stranieri: 430 persone, con delle oscillazioni dallo 0% all'11-12% il caso limite è quello di una scuola italiana senza alunni italiani nel centro della Val Venosta: una 2^ classe di scuola media a Silandro. Per frequentare le scuole di lingua tedesca viene fatto un accertamento linguistico per verificare la coerenza tra scelta scolastica e padronanza del tedesco. Di fatto solo chi ha alle spalle un percorso migratorio in paesi di lingua tedesca (di solito persone provenienti da paesi slavi, pachistani, nomadi) frequenta la scuola tedesca.

Cenni sul piano dell'attività per il 1999

A seguito del Seminario svoltosi nel gennaio 1999 è previsto un altro incontro nel mese di aprile per confrontare le esperienze maturare nell'ambito delle minoranze autoctone albanesi, slovene, greche e valdesi. Sono in atto esperienze di lavoro con nuove minoranze: ci sono casi in cui minoranze storiche e nuove minoranze coincidono, come nel caso di

valdesi, albanesi e greci. Abbiamo messo a punto una griglia di comparazione delle varie esperienze, sui metodi educativi, sugli approcci all'apprendimento linguistico, sulla formazione, sulle tecnologie didattiche da applicare anche alle minoranze storiche. Per il mese di maggio del '99 abbiamo previsto un seminario con i partner stranieri per confrontare i modelli didattici messi a punto e utilizzati nel Galles, nella Scozia, in Catalogna e in Belgio con le esperienze realizzate in Italia. Fatto significativo da tener presente è anche la realtà dell'emigrazione italiana. Inviteremo, pertanto, anche persone che operano nel campo dei curricula bilingui con emigrati italiani (Germania).

[Torna su](#)